



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Commercio e Polizia Amministrativa
Città di Corbetta
Prov. di Milano

Tel. 0297204239/205 – Fax 029770429

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE
CON CONDUCENTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura del servizio

Per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente s'intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'Art. 93 D.Lvo. n° 285 del 30.04.1992.

I predetti veicoli, fatti stazionare in apposite autorimesse a disposizione degli utenti, non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2

Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dalle Leggi n° 62 del 14.02.1974 e n° 294 dell'Agosto 1974;
- degli articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di P.S. n° 773 del 18.06.1931, nonché dell'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n° 653 del 06.05.1940;
- dai Regolamenti CEE n° 543 del 25.03.1969 e n° 1463 del 20.07.1970;
- dalle norme del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n° 285 CDS e del relativo Regolamento di esecuzione;
- dalla Legge n° 21 del 15.01.1992;
- dalla Legge Regionale n° 22 del 28.10.1998.

Art.3

Commissione consultiva

E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, una Commissione tecnica consultiva nominata dalla Giunta Comunale e presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

- 1) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- 2) due rappresentanti dei titolari di licenza di autonoleggio rilasciata dal Comune, designati dai titolari stessi;
- 3) un rappresentante degli utenti.

Funge da Segretario della Commissione il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa.

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge nonché dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.

Art. 4

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi di Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle rimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Art. 5

Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Gli autoveicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente, dovranno essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dall'art. 12 – comma 7 e dall'art. 14 – comma 1 - della Legge 21/92.

Art. 6

Contrassegno e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e deve essere dotato di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", nonché lo stemma della Città' di Corbetta e il numero di Licenza.

Il contrassegno e la targa saranno collocati in modo visibile, per mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, la Licenza, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7

Ubicazione delle autorimesse

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Commercio e Polizia Amministrativa l'ubicazione delle autorimesse.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Polizia Amministrativa.

Art. 8

Divieto di stazionamento su aree pubbliche

E' fatto assoluto divieto di stazionare con i veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o in ogni caso destinate a uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art. 9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 2) compiere atti contrari alla decenza;
- 3) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 4) molestare il conducente o in ogni caso rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 5) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10

Tariffe e condizioni di trasporto

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II

LICENZA COMUNALE

Art. 11

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per motivi di pubblico interesse), il Consiglio comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche al ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12

Rilascio delle Licenze

Per eseguire il servizio di noleggio da rimessa è necessaria la Licenza Comunale.

La Licenza è rilasciata sentita la Commissione di cui all'art. 3, in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 17 e 18.

Nella Licenza, oltre al numero assegnato, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono operare in forma singola o associata.

L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.

E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 13

Procedura preliminare per l'assegnazione della Licenza

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una Licenza o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare l'Amministrazione Comunale ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti l'Amministrazione comunale cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta sui giornali quotidiani di interesse nella provincia di appartenenza del Comune.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno venti giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 14

Requisiti generali per ottenere la Licenza comunale

Chi intende ottenere la Licenza per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare la domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere complete generalità del richiedente (compreso il codice fiscale), indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (antimafia), nonché' ulteriore dichiarazione di non incorrere nei casi di cui al successivo art. 16, dovrà essere altresì' indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) capacità finanziaria;
- 2) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;

- 3) iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nelle seguenti sezioni:
- a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozze;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale.

E' ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui al precedente punto 3 s'intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni;

- 1) impegno ad attrezzare idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza altra attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi;
- 3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della Licenza, è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

Ulteriori requisiti per ottenere la Licenza di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 14 coloro che intendono ottenere la Licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- c) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 16

Impedimenti soggettivi per il rilascio della Licenza di autonoleggio

La Licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chiunque:

- a) sia incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del C.P.;
- b) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 142 e seguenti del R.D. n° 267 del 16.03.1942;
- c) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- d) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del C.P.;
- e) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17

Titoli preferenziali per l'assegnazione della Licenza di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione della Licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco automezzi;
- b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18

Titoli preferenziali per l'assegnazione della Licenza di autonoleggio mediante autovettura

Al fine del rilascio della Licenza comunale di esercizio per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui al precedente art. 3, nel seguente ordine di importanza:

- a) aver esercitato l'attività in qualità di sostituto alla guida del titolare di Licenza, ovvero essere stato dipendente di impresa di noleggio, per almeno sei mesi;
- b) l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga Licenza rilasciata da altro comune;
- c) la conoscenza di lingue estere, comprovata da attestati e/o diplomi;

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della Licenza è fatta tenendo conto della data di presentazione della domanda.

Art. 19

Inizio del servizio

Il servizio potrà essere attivato solo dopo il rilascio della Licenza, previa acquisizione del certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. se trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente ed, in ogni caso, dopo aver attrezzato idonea rimessa ed averne comunicato la relativa ubicazione.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della Licenza e di iniziare il noleggio non oltre i sei mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri sei mesi da concedersi per comprovate esigenze.

L'esercizio dell'attività e' subordinato altresì alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing ed alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

La Licenza comunale deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualsiasi causa avvenuta, fatti salvi i casi previsti espressamente dagli articoli successivi.

Art. 20

Durata e validità della Licenza

La Licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 14, 15, 16 e 19 ed essere presentata non oltre il 15 Dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza.

All'atto della presentazione della domanda di vidimazione annuale, il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il certificato assicurativo relativi al veicolo con il quale effettua servizio di noleggio.

Art. 21

Trasferimento della Licenza

Il trasferimento della Licenza di noleggio da rimessa con conducente è autorizzato nei seguenti casi:

- 1) al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare;
- 2) cessione dell'azienda, quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data di rilascio della Licenza;
- 3) in caso di invalidità permanente del titolare, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio. L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della Licenza, deve in ogni caso essere di entità tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- 4) fusione o incorporazione di società.

Sia che si tratti di trasferimento di Licenza di autovettura, sia che si tratti di trasferimento di Licenza di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 22

Voltura della Licenza in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della Licenza è accordata a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare e, successivamente, entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà essere inoltre autorizzata a favore di altra persona designata dai legittimi eredi, in possesso dei richiesti requisiti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora compiuto la maggiore età, il tutore, il quale deve comunque essere in possesso dei requisiti necessari per la titolarità dell'autorizzazione previsti dall'art. 6 della Legge n. 21/92, subentrerà nella titolarità della Licenza sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 23

Controllo veicoli "gas di scarico"

E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi gli autoveicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa con conducente, al controllo dei gas di scarico previsto dalla Legge Regionale n° 36 del 16.12.1991 con le modalità prescritte nella predetta legge.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Art. 24

Esercizio della Licenza

Al titolare della Licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare della Licenza è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 25

Responsabilità del titolare della Licenza

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della Licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 26

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione.

Art. 27

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

Art. 28

Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta nell'attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accetta la richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 29

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;

- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) rispettare le tariffe;
- d) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al legittimo proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la Licenza;
- b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- e) portare animali propri nell'autoveicolo;
- f) deviare, di propria iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- g) chiedere, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- h) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o per cause di forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 30

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno, in ogni loro parte esterna o interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità, di qualsiasi natura, sia all'interno che all'esterno del veicolo senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 31

Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio s'intende esteso a tutte le località carrozzabili, siano esse pubbliche o private, purché aperte al pubblico.

Art. 32

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di Licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui al precedente art. 29, il titolare di Licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la dicitura – “per questo servizio sarà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio” -, ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata della Licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV

DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Art. 33

Decadenza della Licenza

La Licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i sei mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (più altri sei mesi, in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla Licenza;
- c) per fallimento del titolare.

Art. 34

Revoca e sospensione della Licenza

La Licenza comunale di esercizio è revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività è esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 24;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando si accerti che il conducente non sia in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro della patente;
- g) quando il titolare sia sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge;
- h) quando il titolare sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;
- i) quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
- j) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro comune, oppure abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- k) quando, nel periodo di due anni, sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la Licenza;
- l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La Licenza può essere sospesa per un periodo massimo di venti giorni quando il titolare, per due volte, quale che sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Art. 35

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della Licenza

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati, previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, con assegnazione del termine di quindici giorni per far pervenire scritti e memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Sanzioni

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente Regolamento, saranno punite ai sensi dell'art. 85 del vigente Codice della Strada, dall'art. 5 della legge Regionale n° 20 del 15.04.1995 e dalle norme del TULPS – R.D. n° 773 del 18.06.1931 e dal relativo Regolamento n° 635/1940.